QUESITI - Procedura di individuazione di soggetti in grado di espletare servizi tecnici finalizzati all'esecuzione alle verifiche dei livelli di sicurezza sismica di edifici in cui sono ubicate sedi e strutture sociali INPDAP.

D: Nella busta A, in allegato alle ricevute di avvenuto sopralluogo, devono esserci le deleghe con le rispettive copie del documento di identità di chi ha effettuato il sopralluogo?

R: Si.

D: All'interno di un raggruppamento di professionisti può essere inserita una società di servizi specializzata in geofisica e diagnostica strutturale?

R: Si.

D: Nel caso di raggruppamento di tipo "verticale", formato da un mandatario e da 2 mandanti , il requisito tecnico professionale di anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a 10 anni e i requisiti economico finanziari, possono essere assolti solo dal mandatario?

R: Si.

D: L'art. 2 dello schema di disciplinare di incarico professionale allegato al bando di gara recita (punto 2.2.3 – FASE C – Individuazione interventi e nuove elaborazioni): "Gli interventi dovranno essere progettati e dimensionati ad un livello di dettaglio tale da consentire sia nuove verifiche numeriche della struttura, su modello che tenga conto degli interventi proposti (almeno due alternative con indicazione dei relativi costi/benefici) con determinazione dei nuovi livelli di azione sismica per i quali vengono attivati meccanismi di collasso locale o globale, sia la definizione dei costi in maniera da consentire le scelte dei provvedimenti più idonei, la eventuale programmazione e l'appalto integrato per l'esecuzione degli interventi, senza dover ricorrere all'affidamento di ulteriori incarichi di progettazione per l'effettuazione di calcoli strutturali (v. pure art.13 – Assicurazione)." Sembra, quindi, che oltre alle verifiche relative alla valutazione della sicurezza sismica degli edifici, venga richiesta, ove necessario, anche la progettazione completa di almeno due interventi , alternativi, finalizzati al miglioramento (o adeguamento) delle strutture. Il disciplinare di gara specifica, al punto 3. IMPORTO DEGLI INCARICHI (pag.3), che gli importi dei singoli lotti sono stati calcolati secondo le modalità e i costi convenzionali di verifica degli edifici previsti al punto a1) dell'Allegato 2 della O.P.C.M. 8-7-2004 n. 3362, incrementati nei limiti consentiti dal comma 1 dell'art.3 della citata O.P.C.M. per tener conto del livello di approfondimento e dettaglio richiesto. Essendo i costi convenzionali succitati relativi alle sole verifiche di sicurezza degli edifici, non potendosi oggi determinare l'entità degli eventuali interventi che si rendessero necessari a seguito delle verifiche, si chiede se l'importo relativo alle eventuali

spese di progettazione richieste sarà oggetto di una estensione di contratto e secondo quali modalità verrà determinata la parcella di tali servizi.

R: *" Gli interventi dovranno essere progettati e dimensionati ad un livello di dettaglio tale da consentire sia nuove verifiche numeriche della struttura, su modello che tenga conto degli interventi proposti (almeno due alternative con indicazione dei relativi costi/benefici) con determinazione dei nuovi livelli di azione sismica per i quali vengono attivati meccanismi di collasso locale o globale, sia la definizione dei costi in maniera da consentire le scelte dei provvedimenti piu idonei, la eventuale programmazione e l'appalto integrato per l'esecuzione degli interventi, senza dover ricorrere all'affidamento di ulteriori incarichi di progettazione per l'effettuazione di calcoli strutturali"* (Punto 4 – Fase C Individuazione Interventi e nuove elaborazioni – Linee Guida e Indicazioni Tecniche Generali).

D: In riferimento al punto 14.3) lettera C.6 del disciplinare di gara, dove si afferma che "la relazione tecnica deve essere costituita da un massimo di dieci cartelle A4", Bisogna considerare inclusi copertina ed indice? Una relazione composta da 12 A4 dove 2 pagine sono dedicate rispettivamente alla copertina e ad un sommario delle pagine, è accettata?

R: Il numero massimo è di 10 cartelle A4, escluso indice e copertina, pertanto è accettabile una relazione composta da 12 A4, dove 2 pagine sono dedicate rispettivamente alla copertina e ad un sommario delle pagine.

D: Alla lettera C.6 e C.7 punto 14.3 del disciplinare di gara si fa riferimento a relazioni tecniche costituite da un numero massimo di 10 cartelle. Cosa si intende per cartelle? Pagine formato A4 scritte solo su una facciata o fronte-retro?

R: Si veda Quesito del 7 settembre.

D: Con riferimento alla procedura attivata in data 26 luglio 2011 dalla lettura di bando e disciplinare (disciplinare 13 B) non sembra sia applicato il dettato del DPR 5 ottobre 2010 n. 2007 in vigore dall' 8giugno 2011 art. 266 lettera c) numero 1) che dice:"ribasso percentuale unico, definito con le modalità previste dall'art.262, comma 3, in misura non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento."

R: Si veda risposta al Quesito n. 3 del 8 settembre 2011

D: Con riferimento alla procedura attivata in data 26 luglio 2011Si chiede, se ai fini della corretta operatività e del requisito di esperienza in campo di prove, è possibile associare a liberi professionisti raggruppati, anche una società avente come scopo il Laboratorio Prove ed in quanto tale Laboratorio Autorizzato ai sensi dell'ex Legge 1086 dal Ministero.

R: Si.

D: Secondo quanto riportato nel disciplinate al punto 14.1, alla luce anche di alcuni chiarimenti già pubblicati sul sito si chiede se per un R.T.P. ancora non costituito la "dichiarazione in cui si accettano senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando,

nel Disciplinare, nello Schema di Disciplinare di Incarico Professionale, nelle Linee Guida ed Indicazioni Tecniche Generali, nei DVRI dei rispettivi lotti ai quali si intende partecipare e negli allegati della presente procedura di gara e, in particolare della documentazione di cui al punto 6 del Disciplinare stesso" deve essere unica dichiarazione sottoscritta da tutti i partecipanti

R: Si.

D: Secondo quanto riportato nel disciplinate al punto 14.1 - "A.1 Domanda di partecipazione", si precisa che, nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la domanda di partecipazione è unica e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli operatori economici che costituiranno il predetto raggruppamento; nel caso di raggruppamento di concorrenti costituito la domanda di partecipazione è unica e sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore mandatario. La domanda dovrà contenere, pena esclusione, la specifica indicazione del lotto di cui all'allegato 1, nell'ambito del quale il concorrente dichiara di candidarsi a concorrere" – Allegato 2 pagine 2 e 3, pertanto si chiede se in caso di RTI la domanda è unica sottoscritta da tutti i partecipanti.

R: Si.

D: Dichiarazione, resa nelle forme previste dal DPR 445/2000, con la quale il professionista (o i professionisti in caso di associazione) dichiara/no……. Alla dichiarazione va allegato un documento di identità del sottoscrittore. Per le società di ingegneria e per le società di persone la dichiarazione di cui sopra deve essere resa da tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico. In caso di raggruppamenti temporanei ancora da costituirsi o già costituiti la dichiarazione è separatamente compilata e prodotta da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il predetto raggruppamento. In caso di studio associato la dichiarazione è separatamente compilata e prodotta da tutti i professionisti dello studio associato che intendono partecipare alla gara. In caso di consorzio stabile di cui alla lett.h) del comma1 dell'art. 90 del d.lgs. 163/2006 la dichiarazione sostitutiva deve essere compilata e prodotta oltre che dal legale rappresentante del consorzio anche dal legale rappresentante della impresa per la quale il consorzio concorre – Allegato 2 pagine 4-13 "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà" , si chiede pertanto se ne la caso di RTI la dichiarazione deve essere separatamente compilata e prodotta da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il predetto raggruppamento.

R: Si.

D: La dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà' deve essere unica sottoscritta da tutti i partecipanti al RT oppure ne va presentata una per ogni partecipante (rappresentante legale,direttore tecnico, professionista...)?

R: Si veda risposta a l quesito precedente.

D: Nel caso la risposta al punto precedente sia che la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà' deve essere unica sottoscritta da tutti i partecipanti, come fare ad evidenziare la richiesta di partecipazione da parte di un RT non ancora costituito?

R: barrando l'apposita casella corrispondente alle caratteristiche soggettive del partecipante, ovvero *"componente (mandatario o mandante) di raggruppamento temporaneo da costituirsi, composto da (indicare tutti i componenti) - art. 90 c. 1 lett. g) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163"*

D: Si chiede l' indirizzo preciso (in particolare il pianodove si trova la stanza 413) dove effettuare la consegna poiché nel disciplinare è riportato IV piano della Torre F mentre nel bando di gara è riportato 3 piano della torre F.

R: I.N.P.D.A.P. – Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti – Via Aldo Ballarin, 42 – 00142 ROMA Piano IV Torre F Stanza 413 entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 19/09/2011.

D: Il disciplinare al punto 14.1 non obbliga l'utilizzo del Vostro allegato2 sia per quanto riguarda la domanda sia per quanto riguarda la dichiarazione di certificazione e dell'atto di notorietà. E' possibile, presentare una unica domanda sottoscritta da tutti i partecipanti al raggruppamento senza usare il Vostro Allegato 2 ma seguendo fedelmente le indicazioni ivi riportate?

R: No.

D: In una risposta DEL 6 SETTEMBRE avete suggerito l'utilizzo dello spazio riservato a pagina 5 dell'allegato 2 per indicare tutti i componenti di un RT ma come e' possibile inserire il nome delle società che partecipano al raggruppamento?

R: Indicando tra parentesi accanto al nominativo, la denominazione della società di appartenenza.

D: Facendo riferimento alla risposta al quesito N.5 del 6 settembre, in cui si afferma che la specializzazione nel campo della diagnostica/geognostica strutturale (di cui al *punto d* del paragrafo 13. Elementi di valutazione e fattori ponderali), può essere riferita a più soggetti aventi specifiche capacità si chiede se la documentazione da produrre di cui al punto C.5 (paragrafo 14.3) sia costituita da un numero massimo di 5 cartelle in formato A4 per ciascun soggetto individuato dall'offerente come esperto in diagnostica o se, a prescindere dal numero di soggetti individuati, le cartelle da produrre siano al massimo 5.

R: Deve essere costituita da un massimo di cinque cartelle a prescindere dal numero di soggetti individuati.

D: Facendo riferimento alla risposta al penultimo quesito del 7 settembre in cui si afferma che un consulente, non esplicitamente inserito all'interno del raggruppamento, può ricoprire il ruolo di responsabile delle verifiche si chiede se tale possibilità riguarda esclusivamente i professori universitari, per l'incompatibilità dei ruoli o se un consulente, docente universitario non esplicitamente inserito all'interno del raggruppamento, possa ricoprire il ruolo di esperto in diagnostica/geognostica strutturale.

R: Tale possibilità è possibile in entrambi i casi.

D: Nella parte iniziale dell'allegato 3 "Curriculum Vitae" c'è una riga con scritto "Professionista (Nome e Cognome), mentre nella parte finale c'è una tabella denominata "Autocertificazione del prestatore del servizio" con 4 righe a disposizione. Chi dovrebbe firmare l'autocertificazione, oltre al professionista cui si riferisce il curriculum?

R: Deve firmare solo il professionista cui si riferisce il CV.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Claudio Mirti